



fiavet

P.zza G.G. Belli n. 2
00153 ROMA

CIRCOLARE n. 79

OGGETTO: Regime fiscale dei contributi versati all'Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente - Articoli 6 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 54 del 25 settembre 2020

Alla cortese attenzione: **ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET**

Roma, 6 ottobre 2020

Con la risoluzione n. 54 del 25 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sul regime fiscale dei contributi versati all'Ente Bilaterale da parte dei lavoratori e datori di lavoro.

Innanzitutto, l'Agenzia ribadisce quanto affermato nella risposta all'interpello n. 24 del 2018, ossia che i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Successivamente, l'Agenzia individua una fattispecie in cui il pagamento dei contributi all'ente non genera materia imponibile per i lavoratori.

In specie, l'Agenzia afferma che, affinché i contributi assistenziali versati agli Enti Bilaterali risultino non imponibili nei confronti dei lavoratori, è necessaria l'esistenza delle seguenti condizioni:

a) il datore di lavoro, obbligato a fornire talune prestazioni assistenziali in virtù di un contratto, accordo o regolamento aziendale (come, a titolo esemplificativo, stipula di polizze assicurative per "premorienza" e "long term care", integrazione del reddito in caso di congedi parentali maternità/paternità, premialità scolastiche), **sceglie di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa;**

b) i contributi versati all'Ente, di conseguenza, sono ad esclusivo carico del datore di lavoro;

c) i contributi assistenziali, versati dal solo datore di lavoro, non debbono essere riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente.

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera b), l'Agenzia chiarisce che il contributo deve essere cumulativo e indifferenziato. Tali requisiti sussistono, ad esempio, per l'Ente che ha posto l'interpello, la cui contribuzione (ad esclusivo carico dei datori di lavoro), versata, con cadenza trimestrale, viene determinata convenzionalmente, moltiplicando il contributo di 21 euro per la "forza media" del trimestre di competenza. Per "forza media" del trimestre si intende il numero

medio di unità lavorative presenti in azienda nel corso del trimestre immediatamente precedente al mese di versamento, tenuto conto di instaurazioni, cessazioni e/o sospensioni del rapporto di lavoro, compresi i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a tempo parziale, calcolati in proporzione alla prestazione effettiva.

Cordiali saluti

Ufficio Fiscale Fiavet